

Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali
NORME PER UNA CORRETTA CONVIVENZA UOMO/ANIMALE
- CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI –
- PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO –

PREMESSA

RICHIAMATO l'art. 3 del D.P.R. 31/3/79, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall'Ente Nazionale Protezione Animali;

VISTI gli artt. 823 – 826 del Codice Civile, secondo i quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;

VISTA la L. 11/2/92, n. 157 che prevede da parte del Sindaco la tutela delle specie di mammiferi e di uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;

VISTA la L.R. 3 settembre 1984, n. 30 che attribuisce ai Sindaci le funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica Veterinaria e di Polizia Veterinaria, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione;

VISTO l'art. 1 della L. 12/6/1913 n. 611 che proibisce gli atti crudeli su animali ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale;

VISTO l'art. 638 del R.D. 19/10/1930 n. 1398 (Codice Penale), inerente l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui;

VISTO l'art. 672 del R.D. 19/10/1930 n. 1398 (Codice Penale),

VISTA la L. 22/11/1993 n. 473 (nuovo art. 727 Codice Penale), riguardante il maltrattamento di animali;

VISTA la L. 20/07/04, n.189 recante disposizioni a tutela degli animali;

RICHIAMATI gli articoli 1, 2, 4 e 5 della L. 14/8/1991 n.281, che disciplinano la tutela degli animali di affezione, attribuendo al Comune specifici compiti in materia:

VISTA la Circolare del 10/3/1992 n. 9 del Ministero della Sanità che specifica le attribuzioni comunali in materia di animali già indicate dalla L. 281/1991, affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello

VISTA la L.R. 15/05/1990 n.41, art. 1, con la quale la Regione Calabria promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione al fine di favorire una corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente e succ. modifiche;

VISTO il R.D. n.773 del 18/6/1931 (T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

VISTO il D.P.R. n.320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la Legge n.150/92;

VISTA la L. 23 agosto 1993, n. 349 e il DM 28/01/94;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 12 agosto 1993, n. 33;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 14 maggio 2001, n. 5;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 883 del 23 novembre 2004;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2008 recante le misure per l'identificazione e la registrazione dei cani di proprietà e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto d'utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati e s.m.i.;

RILEVATO che la cattiva custodia di animali, oltre che vietata dalle disposizioni sopra citate, è in netto contrasto con i principi etici della collettività, con la sensibilità dei cittadini e con la civiltà e la cultura propri del Comune di Celico;

RAVVISATA così la necessità di emanare disposizioni al riguardo al fine della miglior tutela degli animali ed evitare casi di cattiva custodia;

CONSIDERATO CHE:

- in data 15/10/1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente l'Unesco ha approvato la carta dei diritti dell'animale

- e' necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali;

- il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;

- il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;

- il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;

- l'educazione deve insegnare fin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali.

- Ritenuta quindi opportuna l'adozione di misure dirette alla tutela dell'incolumità pubblica, nonché alla salvaguardia di tutte le specie animali;

- Sentito il Servizio Veterinario dell'ASP e gli uffici interessati di questo Comune.

TITOLO I

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

Articolo 1

Ambito di applicazione

a) Il presente regolamento si applica a tutti gli animali da affezione esistenti ed in transito nel territorio del Comune.

b) Si intende per "animale da affezione/compagnia" ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità.

Articolo 2

Anagrafe canina

- a) Chiunque acquisisca un cane sia in qualità di proprietario che di detentore, è tenuto a denunciare il possesso presso il Comune.
- b) Tale denuncia deve contenere i dati anagrafici del denunciante e i dati segnaletici dell'animale con il numero di microchip e la certificazione di registrazione all'anagrafe canina.
- c) I proprietari e i detentori sono obbligati a chiedere l'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita (OM 6/8/08). Gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi, mentre i commercianti non possono acquisire per la vendita soggetti che non siano identificati.
- d) L'identificazione e la registrazione all'anagrafe canina possono essere eseguite presso le sedi competenti dei Servizi Veterinari dell'ASP o presso i Medici Veterinari l.p., qualora preventivamente autorizzati dall'ASP.
- e) All'atto della registrazione al cane verrà applicato il microchip mentre al proprietario/detentore del cane verrà rilasciato il libretto d'identità, che sarà esibito su richiesta delle autorità competenti, riportante il codice a barra del microchip inserito all'animale, i dati del proprietario, i dati segnaletici dell'animale.
- f) Il numero di microchip con i dati segnaletici del cane ed i dati anagrafici del proprietario/detentore verrà inserito in banca dati ai fini della successiva rintracciabilità.
- g) I cani, già identificati in altre A.S.P. della Calabria o di altra regione italiana, sono soggetti al solo obbligo di iscrizione all'anagrafe.
- h) Il proprietario o detentore di un cane tenuto a comunicare alla ASP competente, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà (Art. 8, comma 1 della Legge regionale 41/90), entro quindici giorni con notifica scritta il verificarsi dei seguenti eventi:
- furto o smarrimento;
 - morte;
 - cessione di proprietà. La comunicazione per l'aggiornamento della DR effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento alla ASP. Anche in questo caso la variazione in DR sarà univoca, mediante notifica alla ASP di destinazione;
 - cambio di residenza, che può essere notificato alla ASP entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASP di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima.

Articolo 3

Detenzione

- a) Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile del suo benessere, della salute, della custodia, della sua riproduzione e della prole, nonché della registrazione all'anagrafe nel caso in cui si tratta di un cane.
- b) Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.
- c) A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- d) Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
- e) Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
- f) E' vietato detenere animali in condizioni tali da causare problemi di natura igienicosanitaria ovvero da recare pregiudizio alla salute pubblica nonché al benessere degli animali stessi.
- g) I cani detenuti all'aperto devono disporre di un idoneo riparo, ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato. La cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra.
- h) Per i cani detenuti costantemente in spazi limitati la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10, idonea a contenere non più di due cani adulti, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
- i) I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.
- j) I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del presente atto.
- k) Lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
- l) E' vietata la detenzione dei cani alla catena.
- m) All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia delle greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaio o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllare i movimenti.

Articolo 4

Animali in condominio

- a) E' un diritto del cittadino detenere nella propria proprietà animali d'affezione, purché non vengano pregiudicati il benessere dell'animale stesso e l'igiene dell'abitato.
- b) Eventuali problematiche devono essere comprovati dall'autorità competente (Servizio Veterinario dell'ASP e Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale).
- c) Il Sindaco nelle ipotesi previste dal comma b), con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento dell'animale, l'eventuale trasferimento coattivo effettuato presso il canile sanitario imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Articolo 5

Comportamento nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico

- a) Nelle strade, nelle piazze ed in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, o se liberi devono essere muniti di museruola.
- b) Devono essere sempre muniti di guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto.
- c) E' consentito tenere senza guinzaglio né museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e della caccia.
- d) Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, agli animali o cose.
- e) E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari. E' permesso in altri esercizi (bar, ristoranti e locali affini) l'accesso dei cani fatto salvo quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.
- f) Il comma e) non riguarda i cani guida per ipovedenti.
- g) E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi accompagnati dai proprietari/detentori e con guinzaglio, laddove sono previsti gli opportuni spazi attrezzati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.
- h) I conduttori di cani debbono, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio, essere in possesso di apposita paletta a sacco o altro mezzo e provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei propri cani dal suolo pubblico.

i) Il Comune si impegna favorire la suddetta raccolta di deiezioni con opera di informazione e mettendo a disposizione dei proprietari di cani idonei mezzi, specialmente per i residenti nei quartieri centrali

j) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura e manufatto, mobile o immobile pubblico.

TITOLO II

Impianti per la detenzione dei cani

Articolo 6

Norme generali

a) Sono soggetti alle norme del presente articolo i concentramenti di cani superiori a 10 (dieci) soggetti adulti.

b) Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54), rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'A.S.P. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:

- distanza dal centro abitato minimo 500mt, fatte salve diverse determinazioni e piani regolatori
- superficie minima per cane: 6 mq., fatte salve esigenze diverse;
- numero massimo di cani per box: 5 soggetti adulti o 1 femmina con relativa cucciolata (per gli allevamenti);
- capacità massima complessiva del singolo impianto: 300 soggetti;
- pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente, potabile e non;
- canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- reparto di isolamento, per una capienza pari al 5% di quella complessiva;
- locale per gli interventi veterinari;
- locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;

- aree di sgambamento

c) Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASP da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti (allevamenti), le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di identificazione, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.

d) I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.

e) Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 7

Allevamenti

a) Per allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.

b) Le cucciolate dovranno essere registrate all'anagrafe canina dell'A.S.P. entro i due mesi di età.

c) Per altre specie di animali da compagnia "per attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate ai fini di lucro.

d) Gli allevamenti di cui ai commi 1 e 3 devono rispondere ai requisiti per gli impianti definiti all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 8

Pensioni

a) Si intende per "pensione" l'esercizio di un'attività che riguarda la temporanea detenzione di animali di proprietà.

b) E' fatto divieto ai gestori di pensioni di ospitare cani non registrati all'anagrafe canina, gestita dal Servizio Veterinario dell'A.S.P.

c) Le pensioni di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti dell'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 9

Negozi di animali e sale tolettatura

- a) I negozi di animali e le sale di tolettatura sono soggetti ai sensi del DPR 320/54 ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco.
- b) Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie e nel rispetto del benessere animale.
- c) Devono essere assicurati spazio, aerazione, illuminazione adeguati, nonché acqua e cibo adeguati alle necessità della specie e dell'età.
- d) Gli animali possono essere detenuti solo per l'esposizione e la vendita, mentre la custodia deve avvenire in luogo idoneo, preferibilmente annesso al negozio.
- e) Il locale per la custodia deve prevedere spazi separati dove ospitare le diverse specie animali e deve essere adeguatamente illuminato, aerato e riscaldato, pareti e pavimenti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
- f) Gli animali malati devono essere adeguatamente isolati e sottoposti a cure medico veterinarie.
- g) Il gestore del negozio deve detenere un registro di carico e scarico degli animali commercializzati, vidimato dal Servizio Veterinario delle Azienda Sanitaria Provinciale.
- h) Il gestore del negozio deve comunicare al Servizio Veterinario l'arrivo di soggetti di specie canina entro 3gg., la vendita di soggetti di specie canina e di animali esotici entro 15gg., trasmettendo i dati dell'acquirente con il relativo segnalamento dell'animale acquistato e la documentazione di provenienza onde permettere gli opportuni controlli.
- i) E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai 2 mesi di età, nonché di cani non identificati ed iscritti all'anagrafe canina.
- j) È vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.
- k) Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne.
- l) Durante la chiusura *infra* settimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
- m) È vietata l'esposizione di animali in vetrina qualora quest'ultima non sia munita di tenda idonea a creare un'ombra artificiale.

Articolo 10

Fiere, esposizioni e mostre

- a) Anche le fiere stagionali, le esposizioni e le mostre di animali sono soggetti ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco ai sensi del DPR 320/54.
- b) E' permessa nelle fiere stagionali esclusivamente la vendita dei seguenti animali: volatili, piccoli roditori e pesci d'acquario.
- c) E' vietata la vendita di volatili colorati artificialmente.
- d) Durante gli eventi di cui al comma 1 il Servizio Veterinario dell'ASP effettuerà la prevista vigilanza.
- e) In occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire agli stessi:
 - a) gabbie e contenitori adeguati alla mole e al numero degli animali ospitati;
 - b) gabbie e contenitori puliti e igienicamente in ordine;
 - c) cibo e abbeveratoio con acqua pulita secondo le esigenze della specie.

TITOLO III **Profilassi rabbia**

Articolo 11 **Norme generali**

a) Al servizio di profilassi antirabbica, ai sensi del D.P.R. 320/54 nei confronti degli animali esistenti sul territorio provvede il Comune per mezzo del Servizio Veterinario dell'A.S.P., secondo le norme del presente regolamento.

Articolo 12 **Denuncia**

a) La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali deve essere inoltrata, nel modo più rapido possibile, all'Ufficiale Sanitario e al Servizio Veterinario dell'A.S.P., che provvederanno a disporre tutti gli accertamenti, ciascuno secondo le proprie competenze.

b) Al Servizio Veterinario dell'A.S.P. devono essere prontamente denunciati i casi di morsicature inferte o subite da animali ad animali.

Articolo 13 **Animale morsicatore**

a) I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al canile sanitario.

b) L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootiche ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia

c) dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'A.S. P. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria delegata al sequestro dell'animale da sottoporre all'osservazione.

d) Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabida.

e) Per quanto non espresso nel titolo III del presente regolamento si rinvia al D.P.R. dell'8.2.1954 n. 320, art. 86 e successivi.

TITOLO IV

Norme per il benessere animale

Articolo 14

Divieti

- a) E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.
- b) E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- c) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle macchine.
- d) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- e) E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, ad eccezione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali non bersaglio.
- f) E' vietato commercializzare cani e gatti di età inferiore a 2 mesi.
- g) E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- h) E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
- i) E' vietato detenere cani o gatti in terrazze o balconi per più di tre ore giornaliere.
- j) E' vietato sottoporre gli animali ad interventi chirurgici su corde vocali o per fini meramente estetici, in particolare taglio di orecchie e coda.

Articolo 15

Utilizzo animali

- a) Sono vietati a chiunque sul territorio spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto:
- b) l'utilizzo di animali vivi come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna Park e nelle fiere o sagre;
- c) i combattimenti tra animali di qualsiasi specie;

d) l'utilizzo di animali vivi in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità, di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, purchè siano tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio, con esclusione dell'uso di gabbie o altri strumenti similari.

e) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

TITOLO V Colonie Feline

Articolo 16

Definizione dei termini usati nel presente titolo

a) Il gatto libero è soggetto di diritto di pertinenza territoriale del Comune di Celico. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità è la caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

b) Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

c) Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e suburbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi e indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

d) Per "gattaro" o "gattara" s'intende la persona che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline (tutore).

e) Per "referente di colonia" s'intende il/la "gattaro/a" che con formale riconoscimento del Comune rappresenta la colonia nei rapporti con le istituzioni. Un gattaro può fungere da referente per più colonie.

Art. 17

Riconoscimento Colonie Feline

a) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Celico che, nel caso di episodi di maltrattamenti, procede a querelare nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

b) Le singole colonie di gatti che vivono in libertà vengono riconosciute dal Comune, a seguito di richiesta da parte di cittadini o Associazioni, che si occupano volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza.

c) Il Sindaco rilascia al tutore della colonia l'attestato di riconoscimento necessario per accedere al programma di limitazione delle nascite organizzato dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. con le prescrizioni a cui il tutore della colonia deve attenersi.

d) Il tutore della colonia o un suo delegato provvede alla cattura dei gatti randagi, per gli interventi di sterilizzazione e le cure sanitarie, e la loro successiva riammissione nelle colonie d'origine

e) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con i/le gattari/gattare, le associazioni di volontariato, la competente Azienda Sanitaria Provinciale, esclusivamente per pericolo di sopravvivenza e/o comprovate e documentate esigenze sanitarie, e previo apposito provvedimento del Comune.

f) Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.P., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

g) I cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Ai "gattari" e ai "referenti" verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino sarà ritirato al gattaro/a o referente, qualora lo stesso tenga un comportamento in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dall'Ufficio Diritti degli Animali.

h) Al/alla gattaro/a riconosciuto dal Comune deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale dell'intero territorio, anche in concessione. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata subordinato al consenso del proprietario.

i) Il Comune può promuovere corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale e con le Associazioni dedite alla cura e all'assistenza dei felini, rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

j) L'Amministrazione Comunale effettua una mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline saranno apposti, a cura del Comune, appositi cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

k) Può essere consentito il posizionamento di "cassette" nelle singole colonie per il riparo dei felini residenti.

l) E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienico-sanitari.

m) Al momento dell'esame della richiesta per la realizzazione di una nuova opera edile da parte degli uffici comunali competenti o di un restauro conservativo di carattere pubblico o privato e, qualora l'intervento insista in una zona ove riconosciuta la presenza di una colonia, il proponente l'intervento dovrà concordare con il gattaro od il referente lo spostamento della colonia in una zona adiacente.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Associazioni Protezionistiche

a) Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le associazioni animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente regolamento.

Articolo 19

Sequestro e confisca

a) In attuazione degli articoli 13 e 20 della Legge 24/11/81, n. 689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione del presente regolamento ed al loro trasferimento, a spese del proprietario, presso la

b) struttura pubblica del Comune, salvo che il possessore non provveda a rimuovere immediatamente la situazione che comporta la violazione.

c) Se non si è proceduto a sequestro penale per fatti costituenti reato, gli aventi diritto possono chiedere il dissequestro e la restituzione degli animali, dopo pagamento della sanzione amministrativa ed accertamento di idonea detenzione.

d) La decisione sull'istanza deve comunque tenere conto della personalità del richiedente, del fatto che la restituzione degli animali non serva a reiterare la violazione, nonché della non necessità di procedere a confisca.

e) In caso di violazione agli artt. 11 (comma 2,3,4,6), 12 (comma 2,3), 16 (comma 2,3,4,6,7,8,10), 17 il Sindaco procede alla confisca degli animali sequestrati.

f) La confisca viene eseguita anche in caso di ripetute violazioni al presente regolamento.

g) Gli animali confiscati potranno quindi essere affidati, a cura del Comune e con l'ausilio delle associazioni protezioniste, a famiglie che ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei necessari requisiti di legge.

h) Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, mantenimento e custodia degli animali sequestrati e avviati presso le strutture convenzionate.

i) Il presente articolo si applica anche alle normative nazionali vigenti inerenti la materia trattata.

Articolo 20

Violazioni e sanzioni

a) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento quando non costituiscono infrazioni contemplate da altre leggi o regolamenti generali, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.

b) Per quanto attiene alla quantificazione delle sanzioni relative alle inosservanze previste dalla L. 281/91 si fa riferimento all'art 5 della Legge medesima, nonché dalla L.R. 4/00 art. 12.

c) Per quanto non espressamente previsto dalle leggi precedenti l'inosservanza agli articoli del presente regolamento saranno punite con una sanzione da **€ 55,66 a € 250,00**.

d) In caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione.

e) Le sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione delle leggi nazionale e regionali sul randagismo devono essere versate in base alle modalità disposte dalla Regione Calabria.

f) Le sanzioni amministrative derivanti dall'inosservanza agli articoli del presente regolamento devono essere versate su C/C postale n. 13464870, intestato al Comune di Celico – Servizio Tesoreria, avendo cura di specificare nella causale: "Violazione Regolamento Comunale per la tutela degli animali". Avverso al verbale si potrà ricorrere presentando memoria difensiva entro 30 gg. al Sindaco.

Articolo 21

Organi di vigilanza

a) Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza del presente regolamento ed all'applicazione delle sanzioni previste gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e guardie zoofile di Associazioni riconosciute a livello nazionale e regionale.

Articolo 22

Validità

Il presente regolamento annulla ogni disposizione precedente e contraria ed entra in vigore il giorno successivo a quella in cui sarà ultimata la pubblicazione.

Il presente regolamento deve essere notificato a:

- Prefettura
- Comando Polizia Municipale
- Questura
- Presidente della Provincia

- Comando Carabinieri di Celico
- Corpo Forestale dello Stato
- Assessorati comunali competenti
- Direttore Azienda Sanitaria Provinciale